



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

L'hub logistico non configura stabile organizzazione

Trattamento Iva del bunkeraggio di prodotti petroliferi

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Necessaria l'autonomia del ramo ceduto per qualificare una cessione d'azienda

L'Iva non è un credito prededucibile

L'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione triennale

Termini perentori per l'utilizzo del credito d'imposta per il trasporto merci

Effetti della sentenza non definitiva sul ruolo straordinario

L'hub logistico non configura stabile organizzazione

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 17 gennaio 2017, n.4

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che un *hub* logistico (i.e. un centro di immagazzinamento e di distribuzione di prodotti) di un gruppo estero non residente, non costituisce stabile organizzazione in Italia se, in ottemperanza alle definizioni fornite dall'art.162 del Tuir e dall'art.5 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del gruppo estero (conformemente al modello Ocse):

- l'*hub* sia utilizzato come deposito, esposizione e luogo di consegna di prodotti di proprietà esclusiva del soggetto non residente;
- non siano svolte attività diverse da quelle menzionate al punto precedente (come, ad esempio, attività commerciale di raccolta degli ordini o attività di vendita dei prodotti).

L'Amministrazione finanziaria ha precisato, inoltre, che le attività relative all'adempimento delle formalità doganali ed Iva si considerano "accessorie" alla gestione del deposito e, dunque, non sono idonee a configurare la presenza di una stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.

[torna su](#)

Trattamento Iva del bunkeraggio di prodotti petroliferi

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 9 gennaio 2017, n.1/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di rifornimento di carburante per le navi adibite a navigazione in alto mare (cd. "bunkeraggio"). L'Amministrazione finanziaria, in particolare, ha chiarito che non si applica l'Iva sulla cessione di prodotti petroliferi all'armatore della nave (anche se effettuata tramite un intermediario), a patto che:

- sia la stessa società petrolifera a trasferire materialmente il prodotto nel serbatoio della nave e che
- il trasferimento sia provato con l'espletamento delle formalità doganali.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che la circostanza che il bunkeraggio, a decorrere dal 1 maggio 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione) non è più considerato ai fini doganali un'esportazione, impedisce di attribuire alle merci fornite come approvvigionamento delle navi, la qualificazione di esportazione anche ai fini Iva.

[torna su](#)

Necessaria l'autonomia del ramo ceduto per qualificare una cessione d'azienda

Corte di Cassazione – Sentenza del 19 gennaio 2017, n.1316

La Corte di Cassazione ha chiarito che può ravvisarsi una cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art.2112 del cod. civ. solo qualora il complesso di beni aziendali ceduti sia dotato di autonomia funzionale, ovvero della capacità di provvedere, già al momento dello scorporo dall'azienda del cedente, ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi. Secondo la Corte, pertanto, il complesso ceduto deve essere in grado di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente da un eventuale contratto di fornitura di servizi contestualmente stipulato tra le parti.

[torna su](#)

L'Iva non è un credito prededucibile

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 gennaio 2017, n.1034

La Corte di Cassazione ha chiarito che non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in pre-deduzione ai sensi dell'art.111 del rd 16 marzo 1942, n.267 (cd. "Legge Fallimentare") l'Iva in rivalsa, esposta in fattura, emessa da un professionista in costanza di fallimento, per il compenso ammesso in via privilegiata, ai sensi dell'art.2751-bis, n.2) del cod. civ., allo stato passivo del fallimento. Secondo la Corte, quindi, il credito per la rivalsa Iva, non essendo sorto in occasione e per le finalità della procedura, può giovare solo del privilegio speciale di cui all'art.2758, comma 2, del cod. civ., qualora sussistano beni (che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione allo stato passivo) su cui esercitare la causa di prelazione.

[torna su](#)

L'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione triennale

Corte di Cassazione – Sentenza del 13 gennaio 2016, n.741

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di tassa di possesso per gli autoveicoli, il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione di cui all'art.5, comma 51, del dl 30 dicembre 1986, n.953, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, infatti, l'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria, in quanto atto interno dell'Amministrazione finanziaria, non viene portato a conoscenza del destinatario ed è, pertanto, inidoneo a produrre gli effetti recettivi propri dell'interruzione della prescrizione, così come previsto dall'art.2943 del cod. civ. Ne consegue, dunque, che l'ente impositore, e nel caso di specie la Regione, non può pretendere nulla, se prima della notifica della cartella non abbia provveduto a notificare l'avviso di accertamento o l'atto impositivo analogo, in quanto solo tali atti hanno la capacità di interrompere i termini di prescrizione.

[torna su](#)

Termini perentori per l'utilizzo del credito d'imposta per il trasporto merci

Corte di Cassazione – Sentenza del 16 dicembre 2016, n.26085

La Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio del credito d'imposta per il trasporto merci di cui al dl 26 settembre 2000, n.265, può essere esercitato, ai sensi dell'art.4, comma 3, del dpr 9 giugno 2000, n.277, entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dall'art.17 del dlgs 9 luglio 1997, n.241, ritenendo inapplicabile il termine di decadenza di cui all'art.14, comma 2, del dlgs 26 ottobre 1995, n.504 (i.e. per la richiesta di rimborso in materia di accise). Secondo la Corte, infatti, la categoricità della formula letterale dell'art.4 del dpr n.277 cit. e la *ratio* di contenere nel tempo l'esercizio dell'agevolazione ai fini di certezza del gettito fiscale, indicano che il doppio termine è imposto a pena di decadenza, pur in assenza di un'espressa qualificazione in tal senso.

[torna su](#)

Effetti della sentenza non definitiva sul ruolo straordinario

Corte di Cassazione – Sentenza del 13 dicembre 2016, n.758

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante da un avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt.11 e 15-bis del dpr 29 settembre 1973, n.602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende da quella dell'atto impositivo presupposto. Secondo la Corte, pertanto, qualora

intervenga una sentenza del giudice tributario, anche se non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto accertativo, l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it